



Comune di Roccamena
Città Metropolitana di Palermo

Mappatura dei processi area di rischio Contratti Pubblici

AREA DI RISCHIO	RIFERIMENTI
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento

DESCRIZIONE

ELEMENTO DESCRITTIVO DEL PROCESSO	SIGNIFICATO
Denominazione del processo	scelta del contraente esterno
Origine del processo (input)	determina a contrarre / pec richiesta preventivi
Risultato atteso (output)	individuazione dell'operatore che effettuerà il lavoro, o fornirà i beni o i servizi
Sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi	A individuazione del valore posto a base di gara B.1 inviti a ditte con selezione da albi o elenchi B.2 manifestazione di interesse B.3 controlli B.4 determina di affidamento C.1 determina a contrarre approvazione lettera di invito C.2 invito ditte come sopra C.3 invio atti cuc C.4 capitolato/bando C.5 controlli C.6 affidamento D.1 determina a contrarre approvazione D.2 bando/capitolato D.3 invio atti cuc D.4 controlli D.5 affidamento
Responsabilità	Per ciascuna fase responsabile unico procedimento e responsabile di servizio
Strutture organizzative coinvolte	Tutti i servizi rup tutte le fasi responsabile B.4, C.1, C.4, C.5, C.6, D.1, D.2, D. 5



COMUNE DI ROCCAMENA
Città Metropolitana di Palermo

A tutto il personale

Oggetto: Indicazioni operative al personale del Comune di Roccamena in materia di procedure ad evidenza pubblica.

All'esito dei controlli interni ex art. 147, bis del TUEL - svolti dallo scrivente Segretario Comunale relativamente all'anno 2018 e al primo semestre del 2019 - e conformemente alle prescrizioni contenute nel PTPCT 2018/2020 - confermato con delibera di GM n. 10 del 30.01.2019 per il triennio 19/21 e confermato, con modifiche con la delibera di GM n. 13 del 30.01.2020 per il triennio 2020/2022 - si

ritiene opportuno fornire al personale alcune indicazioni operative.

L'osservanza della legge costituisce un prerequisito dell'agire quotidiano del pubblico dipendente; tutti gli atti, i processi ed i procedimenti attuare il principio di legalità

Quanto all'esito dei controlli interni si rileva che una disposizione di legge spesso trascurata è rappresentata dall'art. 6 bis della L. 241/90, secondo la quale *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*.

Tale norma impone di indicare nel provvedimento finale che il responsabile di servizio e il responsabile del procedimento “non versano in situazioni di conflitto di interessi”.

Si osserva che la sussistenza di un conflitto di interesse non dichiarato rende l'atto viziato per violazione di legge.

Sovente si trascura di accertare e indicare nel provvedimento finale se il terzo (operatore economico, consulente, legale etc) versa in condizioni di conflitto di interesse.

Pure tale circostanza deve essere accertata e dichiarata.

Sarebbe opportuno, inoltre, attestare nel provvedimento finale il rispetto del Codice di Comportamento Aziendale e delle prescrizioni del vigente Piano Anticorruzione.

Dopo questa premessa, si devono analizzare i procedimenti di affidamento di lavori, servizi e

forniture, che sono quelli che presentano un alto margine di discrezionalità; per tale ragione, si è proceduto alla mappatura dei processi ai sensi della delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019”.

A seguito della mappatura dei processi, si dispone che tutti i provvedimenti siano adottati sempre da due funzionari (responsabile del procedimento e responsabile del servizio), anche in caso di annullamento in autotutela e revoca degli atti; inoltre, tali atti devono essere sempre pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente.

Ciò al fine di evitare che procedimenti altamente discrezionali siano gestiti da una sola persona; la pubblicità degli atti, invece, è essenziale per evitare l’opacità dietro la quale è possibile che si annidino disfunzioni alla corretta gestione dell’iter procedimentale.

L'attenzione deve essere focalizzata principalmente sulle modalità di selezione del contraente: ai sensi del combinato disposto tra l'art. 1, comma 9, lett. B e il comma 16, lett. B, della legge 190 del 2012, relativamente alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, è opportuno prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.

Negli affidamenti diretti o nelle procedure negoziate si raccomanda di ruotare gli inviti e gli affidamenti e di selezionare i fornitori secondo criteri trasparenti e inattaccabili all'esterno. In proposito, si raccomanda di predisporre sempre un avviso pubblico per selezionare il contraente al quale chiedere preventivi o inviare la lettera di invito. In alternativa, soprattutto in caso di urgenza, si possono invitare

ditte iscritte su MePa oppure si può fare ricorso ad Albi aperti di fornitori, divisi per categoria merceologica o di professionisti, salvo che vi siano altri Albi o elenchi (regionali, predisposti dalla CUC, etc) dai quali attingere.

E' superfluo ribadire che non si può affidare sempre al medesimo operatore economico.

Quanto ai bandi di gara, si rileva che l'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 individua i criteri di selezione in maniera generica, precisando che i requisiti e le capacità devono essere "attinenti e proporzionali all'oggetto dell'appalto".

Pur tenendo conto della specificità di alcuni affidamenti, si ritiene di prestare massima attenzione all'introduzione di criteri selettivi particolarmente restrittivi, che possono avvantaggiare alcuni operatori economici a scapito di altri.

I criteri di accesso ad una procedura di evidenza pubblica devono essere sempre strettamente necessari alla selezione dell'operatore economico, e, in ogni caso, nel bando deve essere indicata espressamente la motivazione per la quale si richiedono particolari requisiti restrittivi in capo ai partecipanti alla procedura di gara, al fine di esplicitare quale sia l'interesse pubblico sotteso alla necessità di selezione più rigida, e quali siano le reali necessità del comune procedente.

Pure la totale assenza di criteri è censurabile, atteso che l'operatore economico selezionato deve garantire affidabilità e professionalità.

Si consiglia di adottare criteri proporzionati all'oggetto e al valore dell'affidamento, e di creare

pratiche standard e bandi tipo al fine di uniformare le procedure ed evitare, altresì, ingiustificate disparità di trattamento tra gli operatori economici.

Si raccomanda di pubblicare sempre gli atti di gara e gli affidamenti in genere, e, contestualmente, si rammenta agli uffici che con l'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) di cui all'art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33 del 2013, i cittadini possono accedere a qualsiasi documento o informazione senza dover dimostrare all'ufficio l'interesse sotteso alla relativa richiesta.

Per tutte queste ragioni è indispensabile che l'iter istruttorio sia trasparente e lineare, e le scelte discrezionali siano adeguatamente motivate.

Un'altra problematica da evidenziare riguarda la c.d. proroga del contratto.

A mente dell'art. 106, comma 11, del d. lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga, nel caso sia espressamente prevista, deve essere comunque limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Infine, qualche cenno anche ai c.d. procedimenti di somma urgenza di cui all'art. 163 del d. lgs. N. 50/2013.

Per l'attivazione di tale procedura la norma richiede come presupposto necessario ed indefettibile,

la sussistenza di una situazione di “urgenza” intesa come “imprevedibilità oggettiva dell'evento”; giammai tale procedimento può essere attivato in presenza di circostanze imputabili ad un deficit di programmazione o all'inerzia della pubblica Amministrazione (Anac, determinazione n. 95 del 09 aprile 2002).

Conseguentemente, si intende non corretta l'applicazione dell'istituto nel caso in cui l'urgenza sia sopravvenuta a causa di un comportamento colpevole dell'amministrazione che pur potendo prevedere l'evento, non ne abbia tenuto conto al fine di valutare i tempi tecnici necessari alla realizzazione del proprio intervento.

Si raccomanda di ricorrere alla somma urgenza solo previa verifica rigorosa della sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma, anche perché tale norma consente di scegliere l'operatore economico intuitu personae.

Da quanto esposto sia relativamente agli affidamenti sia con riguardo ai procedimenti di somma urgenza, quello che rileva è la correttezza dell'iter procedurale, anche sotto il profilo del rispetto del d. l. n. 118/2011, e la motivazione dell'atto.

La determina a contrarre o della determina di affidamento devono essere ben motivate al fine di evidenziare gli interessi pubblici che si intendono realizzare e la comparazione e le valutazioni dei funzionari che sottoscrivono il provvedimento.

Appare superfluo rilevare che la determina a contrarre, anche nell'affidamento diretto, deve

sempre precedere o essere contestuale all'affidamento del servizio, anche nell'ipotesi di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, in pendenza della verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d. lgs. n. 50 del 2016.

Si confida nella collaborazione di tutto il personale finalizzata a dare piena attuazione alle disposizioni normative citate nel presente atto.

Il Segretario Comunale
Dott. Rosa Damiano